



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RESCIGNO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TRIMONTI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 247/14
depositato il 07/03/2014

- avverso BOLLETTA n° 16755 DEL 26/11/13 TARSU/TIA 2013
contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:
METALLURGICA IRPINA SPA
VIA TORREAMANDO 108 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 247/14

UDIENZA DEL

09/06/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

1192/2/14

PRONUNCIATA IL:

09-06-14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15-12-14

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Primo Antonio M. M. M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Molinaro Giancarlo, in qualità di I.r. della società Metallurgica Irpina Spa, come in atti rappresentata e difesa ha impugnato l'avviso di pagamento in epigrafe, notificato dal Comune di Ariano Irpino per la Tarsu relativa all'anno 2013, afferente ad immobile di proprietà del ricorrente, sito nel territorio di detto comune, deducendo illegittimità dell'avviso poiché non motivato, e la non debenza della tassa perché l'immobile era destinato ad attività di produzione di reti metalliche per le quali si producevano rifiuti speciali e pericolosi, che essa ricorrente provvedeva a smaltire mediante ditte specializzate autorizzate.

In data 4/2/2013 è stata presentata denuncia TARSU con richiesta di detassazione per produzione di rifiuti speciali ferro – alluminio – imballaggi con allegato contratto di smaltimento, attività cessata in data 31/08/2013.

L'Ente si è costituito, depositando memoria con cui impugna il ricorso e ne chiede il rigetto, rivendicando la legittimità del suo operato e dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha prodotto documenti dimostrativi della circostanza che, l'immobile de quo è destinato ad attività di produzione di reti metalliche per le quali si producevano rifiuti speciali e pericolosi, che provvedeva a smaltire mediante ditte specializzate autorizzate.

Consegue che non sussiste il presupposto legittimante l'imposizione della tassa de qua, atteso che l'art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n 507, stabilendo che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, pone una presunzione legale di produzione dei rifiuti superabile dall'occupante o dal detentore dell'immobile mediante indicazione e prova, in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione, di almeno una delle circostanze implicanti l'esenzione, previste dall'art. 62, comma 2, e cioè che i locali e le aree non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (Cassazione civile, sez. trib., 07 agosto 2008, n. 21337).

Né il contrario potrebbe aver fondamento il tentativo di far riferimento a provvedimenti comunali di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali derivanti dall'unica attività industriale svolta nell'immobile in effetti, come di recente insegnato anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (sentenza n. 530/08/2012), "un regolamento comunale non può snaturare in toto una legge dello Stato – che è norma primaria (art.62 co. 3 D.Lgs. 507/93)", così sancendo l'illegittimità dell'imposizione del tributo gli immobili di un'azienda commerciale che produce unicamente rifiuti speciali.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso . Compensa le spese .

Avellino, 09/06/2014

Il Relatore



Il Presidente

